

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL' 8 GIUGNO 2010, N. 21655: il reato di trasporto illecito di rifiuti previsto dall'art. 256 D.lgs. n. 152/2006 si configura come istantaneo - e non abituale - e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica con la conseguenza che è sufficiente un unico trasporto ad integrare la fattispecie di reato.

Il terzo incolpevole proprietario del mezzo ha l'onere di provare la sua buona fede.

«La attività di trasporto è inserita tra quelle di gestione dei rifiuti (per la chiara norma definitoria dell'art. 183 c. 1 lett. d DLvo 152/2006) e, pertanto, la mancanza di un provvedimento che la sorregga ha rilevanza penale. ».

«La deduzione della Difesa, secondo la quale l'indagato esercitava l'attività di trasporto non in via continuativa, non è provata in fatto ed è irrilevante in diritto; la circostanza prospettata non esonerava l'indagato dall'obbligo di munirsi di un titolo abilitativo perché il reato in esame si configura come istantaneo - e non abituale - e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica con la conseguenza che è sufficiente un unico trasporto ad integrare la fattispecie di reato. ».

«... l'art. 259 uc DLvo 152/2006 (che prevede per il reato di trasporto illecito dei rifiuti la confisca ex lege del mezzo) nulla dispone circa la posizione del terzo incolpevole proprietario del mezzo una interpretazione costituzionalmente orientata della nonna (che evita disomogeneità di trattamento con casi analoghi) porta a concludere che colui che non ha partecipato alla commissione del reato, né ai profitti che ne derivano, sia ammesso a provare la sua buona fede (Cass. Sezione 3 sentenza 46012/2008). ».



21655 / 10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 13/04/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIERLUIGI ONORATO
Dott. ALFREDO TERESI
Dott. CLAUDIA SQUASSONI
Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI
Dott. GIULIO SARNO

- Presidente - SENTENZA
- Consigliere - N. 578
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 1298/2010
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) HRUSTIC RESAD N. IL 18/01/1980

avverso l'ordinanza n. 1172/2009 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 22/09/2009

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;

lette/SENTITE le conclusioni del PG Dott. : *rigetto del ricorso.*

Udit i difensor Avv.;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza 22 settembre 2009, il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo che grava su di un automezzo utilizzato per l'illecito trasporto di rifiuti rilevando la ipotizzabilità del reato previsto dall'art.256 DLvo 152/2006.

I Giudici hanno evidenziato come il vincolo reale fosse necessario perché prodromico alla confisca obbligatoria per il tipo di reato.

Per l'annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione l'indagato Hrustic Resad deducendo:

=che l'attività per cui è processo è stata del tutto occasionale;

=che il mezzo appartiene ad un soggetto estraneo alla commissione del reato.

Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.

Tutte le fasi di gestione dei rifiuti, per essere legittime, devono essere precedute da autorizzazione, iscrizione o comunicazione ; la violazione di tale precetto è sanzionata penalmente dall'art.256 c.1 DLvo 152/2006.

La attività di trasporto è inserita tra quelle di gestione dei rifiuti (per la chiara norma definitiva dell'art.183 c.1 lett. d DLvo 152/2006) e, pertanto, la mancanza di un provvedimento che la sorregga ha rilevanza penale.

La deduzione della Difesa, secondo la quale l'indagato esercitava l'attività di trasporto non in via continuativa, non è provata in fatto ed è irrilevante in diritto; la circostanza prospettata non esonerava l'indagato dall'obbligo di munirsi di un titolo abilitativo perché il reato in esame si configura come istantaneo - e non abituale- e si

perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica con la conseguenza che è sufficiente un unico trasporto ad integrare la fattispecie di reato.

In merito alla residua censura, si rileva che l'art.259 uc DLvo 152/2006 (che prevede per il reato di trasporto illecito dei rifiuti la confisca ex lege del mezzo) nulla dispone circa la posizione del terzo incolpevole proprietario del mezzo ; una interpretazione costituzionalmente orientata della norma (che evita disomogeneità di trattamento con casi analoghi) porta a concludere che colui che non ha partecipato alla commissione del reato, né ai profitti che ne derivano, sia ammesso a provare la sua buona fede (Cass. Sezione 3 sentenza 46012/2008).

Tale problematica , tuttavia, esula dai limiti cognitivi del presente procedimento incidentale e sarà affrontata nella sede competente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 13 aprile 2010

Il Presidente

F. M. M. M. M.

L'estensore

U. S. S.

